

(N. 897)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CATALDO, FABBRI, SPANO Ottavio,
DELLA BRIOTTA e GARIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1984

Norme per la protezione della fauna e principi di compatibilità per l'esercizio della caccia

ONOREVOLI SENATORI. — La salvaguardia della natura e delle sue componenti principali, flora e fauna, è esplosa, in questi ultimi anni, in tutta la sua drammaticità.

In un mondo dominato e che si muove in funzione sempre crescente di utilità economiche ha fatto finalmente breccia il principio della tutela ecologica. Va evidenziato che, fra i primi importanti provvedimenti di questa IX legislatura, il Governo ha proposto il disegno di legge per la istituzione del Ministero dell'ecologia, attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 1203). In una società orientata verso una esasperata volontà consumistica che sembrava inattaccabile, come acqua sgorgante da una sorgente vivificatrice si sono infiltrati, soprattutto nelle giovani generazioni, il desiderio e l'impegno di tutelare sempre più la fauna selvatica, che tanta parte ha nella salvaguardia dell'ambiente naturale e degli *habitat*.

Negli ultimi quindici anni, soprattutto dal 1972, dopo la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Stoccolma, sulla protezione del-

l'ambiente umano, si sono intensificate le iniziative assunte da organizzazioni operanti a livello internazionale, sia governative quali l'ONU e le sue agenzie specializzate come l'UNESCO e l'UNEP, il Consiglio d'Europa, sia non governative quali l'UICN, il BIRO, il WWF, eccetera, per sensibilizzare l'opinione pubblica e i Governi dei singoli Stati a questo problema e soprattutto per promuovere l'adozione, attraverso l'adesione ad accordi internazionali, di misure giuridiche concrete e vincolanti, in quanto le raccomandazioni e le informazioni non sono sufficienti a risolvere i problemi ambientali.

Salvare la natura e l'ambiente naturale, non sembri assurdo nè contraddittorio il dirlo, costituisce una forma di economia a lungo termine, in quanto, seppure la protezione di fauna e flora sfugge a una valutazione economica precisa, tuttavia l'una e l'altra rappresentano il bene più prezioso della vita. E se spariscono gli elementi necessari alla vita, l'uomo stesso sarà parte della « lista nera » di specie disperse o minacciate di

estinzione. Le preoccupazioni economiche continuano però a prevalere di gran lunga sulle esigenze ecologiche. Ne è stata prova la battaglia che ha lambito anche il Parlamento nella VIII legislatura sia sulla proposta di legge dell'onorevole Meneghetti (atto Camera n. 2895), concernente l'adeguamento legislativo alla direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla protezione delle specie di uccelli selvatiche, sia sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1982, che ha escluso 13 specie dall'elenco delle specie che possono essere oggetto di caccia nel territorio nazionale, in conformità sia alla legge nazionale, sia alle convenzioni internazionali già ratificate, con particolare riferimento a quella di Parigi del 1950, e in coincidenza con le scelte comunitarie.

« L'uomo » dei nostri giorni deve responsabilmente rendersi conto che quella ventata di follia edonistica che ha caratterizzato la nostra vita del primo periodo degli anni '60, è ormai un ricordo da « album di famiglia »; i problemi attuali sono vitali e richiedono a ciascuno di noi una partecipazione consapevole alla vita sociale e ai suoi problemi, e soprattutto il rispetto del principio che solo la salvaguardia dell'interesse generale può assicurare e salvaguardare l'interesse del singolo. Ogni cittadino deve riconoscersi nella società in cui vive.

L'ambiente in cui viviamo è gravemente minacciato e molti Stati hanno raccolto il grido di allarme del mondo scientifico e di quanti perseguono lo scopo della conservazione della natura e dell'ambiente. Numerose convenzioni internazionali sono state già promosse e sottoscritte in questo specifico settore, e in quello particolare della conservazione degli uccelli selvatici.

Il primo accordo per la conservazione della fauna selvatica è stata la convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, che peraltro è sempre in vigore, concluso nel 1902 (1^a Convenzione di Parigi). L'Italia ha firmato a Parigi una 2^a Convenzione sulla protezione degli uccelli, in data 18 ottobre 1950, che è stata ratificata circa trent'anni dopo, con legge 24 novembre 1978, n. 812. Da quel lontano 1902, le intese si sono in-

tensificate. Un primo gruppo di trattati comprende quelli che riguardano la protezione della vita selvatica in una determinata regione del mondo, per la creazione di aree protette, di difesa di alcune specie, e di regolamentazione della caccia per animali da salvaggina e, in accordi recenti, di controllo della introduzione di specie esotiche.

Una seconda categoria di accordi raggruppa quelli che intendono regolamentare la cattura delle specie marine le cui popolazioni vengono sfruttate da pescatori di nazionalità diverse. Si tratta essenzialmente di convenzioni sulla pesca.

Un terzo gruppo è costituito da accordi che si riferiscono alla protezione degli uccelli migratori. Sono diretti alla protezione completa di alcune specie, ed enunciano alcune regole per la caccia alle specie selvatiche: soltanto quelli più recenti ingiungono ai contraenti la protezione degli *habitat* di quelle specie alle quali si riferiscono.

Una quarta categoria di accordi comprende quelli che hanno per oggetto la protezione di *habitat* marini.

Generalmente, le convenzioni sono d'iniziativa locale o regionale (intendendosi per regione un'area geografica). A livello mondiale, tre accordi hanno attualmente interesse universale: la convenzione approvata a Ramsar il 2 febbraio 1971, relativa ai terreni paludosi d'importanza internazionale come *habitat* di specie di animali selvatici acquatici; la convenzione adottata a Washington nel 1973, sul commercio internazionale di specie selvatiche in via di estinzione; la convenzione di Bonn del 1979 sulla protezione delle specie migratrici.

Queste tre convenzioni sono state adottate in rapida sequenza, e pur senza ordinarsi in un piano d'insieme idealmente ne rappresentano le componenti.

L'Italia ha già ratificato e dato esecuzione alla convenzione di Ramsar con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, alla convenzione di Washington con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, alla convenzione di Bonn con legge 25 gennaio 1979, n. 42.

Alle convenzioni di Ramsar, di Parigi e di Washington, si aggiunge quella sulla con-

servazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, e ratificata e posta in esecuzione in Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, entrata in vigore il 1° giugno 1982.

Ultima tappa, ai fini della protezione di tutte le specie di uccelli e dei relativi *habitat* è la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, vincolante per gli Stati membri delle Comunità europee, alle cui finalità già dall'aprile 1981 lo Stato italiano avrebbe dovuto adeguare alla propria legislazione. A questo riguardo, si ritiene di fare un breve cenno sulle modalità di attuazione della direttiva comunitaria, che, come è a tutti noto, è un atto di produzione giuridica della Comunità europea, cioè di un organismo sovranazionale, a carattere permanente, caratterizzato da ordinamento autonomo e indipendente, del quale gli atti legislativi non sono qualificabili nè come fonte di diritto internazionale, nè di diritto interno dei singoli Stati membri.

Le direttive, a differenza dei regolamenti, recano norme non *self-executing*, vincolano solo gli Stati membri (considerati nella loro qualificazione di Stato-ordinamento), ai quali sono rivolte, non in tutti i loro elementi, bensì relativamente al risultato da raggiungere (articolo 189 del Trattato di Roma).

Le direttive necessitano, per trovare attuazione, nelle loro finalità, dei tempi tecnici a che gli organi competenti dei singoli Stati membri adottino i necessari atti di adeguamento legislativo.

Gli atti legislativi di attuazione di una direttiva differiscono, nella sostanza, dagli atti legislativi di ratifica ed esecuzione di un accordo internazionale.

La legge interna con la quale si dà esecuzione a un accordo internazionale, nei casi previsti dall'articolo 80 della Costituzione, costituisce, in base alla *ratio* dello stesso articolo 80, il sindacato di legittimità costituzionale delle norme dell'accordo internazionale, che entrano nell'ordinamento giuridico interno: per modo che può affermarsi che la legge interna è una legge di recepimento

in senso tecnico e nel contempo di autorizzazione.

Per contro, la legge interna emanata in attuazione di una direttiva comunitaria è una legge di adeguamento legislativo, non ponendosi in essere alcun sindacato di legittimità in quanto le direttive, al pari dei regolamenti, derivano la loro forza cogente dall'articolo 11 della Costituzione.

Tanto premesso, considerato che la direttiva 79/409/CEE dispone in materia di caccia, sulla quale le Regioni a statuto speciale esercitano potestà legislativa esclusiva e le Regioni a statuto ordinario esercitano potestà legislativa concorrente con quella dello Stato, si rende necessario procedere all'adeguamento legislativo, apportando modificazioni o integrazioni alla vigente legislazione regionale in materia, sulla base dei principi costituzionali stabiliti dagli articoli 116, 117, primo comma, e 77, primo comma, della Costituzione, e sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Su questi presupposti legislativi il disegno di legge propone una riscrittura della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed enuncia le norme di principio ai fini dell'attuazione, da parte delle Regioni a statuto ordinario, della direttiva 79/409/CEE; norme di principio che si estendono anche alla disciplina delle deroghe di cui all'articolo 9, lettera a) della direttiva. E ciò in quanto la derogazione legislativa è l'istituto giuridico mediante il quale si possano introdurre eccezioni a una norma solo per ipotesi specifiche e limitate, per modo che le due norme, la derogata e la derogante, si ordinano in modo tale che la norma derogata si estende fin dove le fattispecie concrete non rientrano nella previsione della norma derogante.

* * *

Non v'è dubbio che fra i primari, fondamentali aspetti del vasto e complesso tema della conservazione della natura e delle sue risorse sono da annoverare quelli che, direttamente e immediatamente, riguardano la salvaguardia della fauna selvatica.

È ormai opinione dominante che all'integrità delle varie specie della fauna selvatica, che compongono l'ambiente naturale, vada riconosciuto carattere di essenzialità ed indispensabilità ai fini del mantenimento dei necessari equilibri ecologici e biologici, che non possono essere alterati senza gravi danni e ripercussioni sulla vita stessa dell'uomo.

Certo è che la protezione della fauna selvatica costituisce una esigenza irrinunciabile sul piano ecologico, paesistico e scientifico.

Ogni specie ha, in natura, un suo ruolo e svolge una propria funzione, nei riguardi dell'ambiente e delle attività umane che ad esso si ricollegano. La natura costituisce un intreccio così delicato di rapporti e di fenomeni che ogni perturbamento, ogni degradazione, ogni alterazione mette in moto un particolare meccanismo di cause ed effetti che provoca la inevitabile rottura di certi equilibri naturali, con conseguenze spesso tanto gravi quanto imprevedibili.

L'urbanesimo, sempre crescente, con tutti i connessi aspetti (disboscamenti, inquinamenti, costruzioni, ecc.), estende sempre di più, in modo allarmante, i suoi tentacoli di cemento verso nuovi terreni agrari, trasformando gli ambienti naturali e investendo aree che dovrebbero essere gelosamente protette per le specie rare che ospitano. E a tali cause, che mediatamente provocano la distruzione della fauna selvatica, si aggiunge l'attività venatoria, con una pressione sempre più intensa che, se non contenuta e disciplinata, potrebbe condurre, tra non molti anni, a risultati distruttivi gravissimi per il patrimonio faunistico, con alterazioni degli ambienti naturali tali che non è, forse, nemmeno possibile prevederne le dimensioni e le conseguenze.

Nè sono di minor rilievo gli aspetti paesistici ed estetici, pur così legati alla salvaguardia del patrimonio faunistico. Si tratta di assicurare anche alle future generazioni la possibilità di accostarsi alla natura per ricaricare, dopo il lavoro, le energie fisiche e psichiche.

Sul piano strettamente scientifico, occorre, d'altra parte, evitare la dispersione di un prezioso patrimonio genetico, fonte di cogni-

zioni di grandissimo valore sotto il profilo storico e pratico.

Il problema della fauna selvatica va pertanto esaminato in maniera globale e organica, perchè soltanto in tal modo risulta rispondente alla esigenza attuale di difesa dell'ambiente di cui il problema stesso è componente essenziale.

La situazione faunistico-venatoria italiana può essere sinteticamente definita con la elencazione dei seguenti caratteri significativi:

alta densità di cacciatori (la più alta dell'Europa continentale, 1 cacciatore ogni 17 ettari di superficie agraria e forestale);

territorio molto antropizzato in gran parte delle aree pianeggianti ed in numerosi comprensori collinari;

densità di fauna generalmente molto bassa, tranne che nelle aree protette (parchi nazionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento) ed in quelle razionalmente gestite (talune riserve di caccia, gran parte dei comprensori venatori della « zona Alpi »);

stagione venatoria nel complesso molto lunga (18 agosto - 10 marzo, circa 7 mesi), e comunque più lunga della stagione durante la quale non è consentita la caccia (11 marzo - 17 agosto, circa cinque mesi);

pressochè completa mobilità dei cacciatori sul territorio, sicchè (tranne che nel comprensorio della « zona Alpi » ed in talune regioni a statuto speciale) nella gran parte del Paese non esiste nessun rapporto tra cacciatore e territorio;

conseguente mancanza di piani di abbattimento che consentano di esercitare la caccia secondo le più recenti concezioni tecniche di prelievo del « surplus ».

Ciò nonostante, la potenzialità faunistica del Paese, sia in senso naturalistico che in senso venatorio, è stata e resta elevata.

Basti pensare, ad esempio, che vi sopravvivono popolazioni di alcune specie di grandi mammiferi predatori già estinti da secoli in quasi tutti gli altri paesi europei, quali l'orso bruno ed il lupo; basti pensare che in alcuni parchi nazionali italiani — che so-

no notissimi anche in sede internazionale per i grandi valori naturali che racchiudono — esistono popolazioni di grandi erbivori di assoluta rarità, quali lo stambecco ed il camoscio d'Abruzzo; basti pensare, infine, che in molti comprensori del Paese trovano ancora ambiente di vita e condizioni di protezione specie di uccelli rari, vulnerabili, minacciati, quali il fenicottero, il pollo sultano, la gallina prataiola, gli avvoltoi.

Appare quindi evidente la necessità che, da una parte, questo ingente patrimonio venga adeguatamente protetto e, dall'altra parte, vengano utilizzate le potenzialità di molti territori del Paese relativamente sia alla fauna da proteggere sia a quella che può essere oggetto di caccia, nel rispetto della legislazione nazionale, internazionale, comunitaria.

Vale spendere qualche parola di più su queste risorse potenziali che risultano attualmente inutilizzate.

Buona parte del patrimonio boschivo italiano, che occupa per lo più terreni collinosi e montani (e perciò declivi e conseguentemente di difficile sfruttamento anche dal punto di vista del legnatico), è privo di un elemento qualificante, a differenza di gran parte dei boschi d'Europa, e cioè della presenza dei grandi erbivori selvatici (cervo, capriolo, daino).

Fatta eccezione infatti per il cinghiale (le cui popolazioni si stanno moltiplicando talora eccessivamente e la cui presenza non è certo auspicabile ovunque, per i danni che questa specie può arrecare all'attività agricola ed ai boschi stessi), gli altri grandi mammiferi selvatici non predatori sono presenti solo in poche aree del Paese.

Si rinuncia così ad una grande ricchezza naturale ed economica, poichè è ormai dimostrato che nessun mammifero domestico riesce a sfruttare in modo così favorevole come fanno i mammiferi selvatici le risorse pascolative naturali: ne deriva che il costo della produzione di carne con le specie selvatiche è di molto inferiore — se avviene in natura — a quello della produzione delle specie domestiche.

La carenza di questi animali non è solo una perdita economica; è anche una perdita ecologica, culturale.

Ma la loro reintroduzione su larga scala nel Paese, da più parti ipotizzata e richiesta, non è pensabile in termini di concreta realizzabilità in un contesto nel quale l'attività venatoria è regolata come innanzi si è detto.

Certo, la legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia, ha costituito, nei confronti della disciplina precedente (il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1955, n. 987 e con le leggi 2 agosto 1967, n. 799 e 28 gennaio 1970, n. 17) un grosso passo avanti.

È opportuno ricordare, infatti, che la legge n. 968 contiene alcune qualificanti innovazioni, quali:

lo stato giuridico della fauna selvatica italiana, trasformata da *res nullius* a « patrimonio indisponibile dello Stato » e soggetta quindi al regime giuridico di cui all'articolo 828 del codice civile;

il divieto dell'uccellazione;

la previsione di piani regionali;

la esclusione dalla caccia di una percentuale di territorio agrario-forestale variabile tra 1/4 ed 1/8 della superficie di ciascuna provincia;

l'istituzione del regime di caccia controllata in tutto il territorio nazionale;

l'elencazione delle specie cacciabili e la protezione totale di tutte le altre, ivi compresi i tredici piccoli uccelli elencati all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1982, che ha modificato l'elenco di cui all'articolo 11, 2° comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

l'introduzione del concetto di « caccia per specie », riservando a ciascuna specie o a gruppi omogenei di specie un periodo di caccia definito all'interno della stagione di caccia generale;

la gestione sociale del territorio;

l'obbligatorietà dell'esame per la licenza di caccia.

Tali aspetti positivi sono stati accentuati dalla applicazione della Convenzione di Parigi, che ha comportato l'anticipo della chiu-

sura della caccia al 28 febbraio per 11 specie ed al 10 marzo per 22 specie.

Tale misura ha avuto una importanza particolare soprattutto per la protezione delle specie migratrici nel corso del loro viaggio di ritorno verso i luoghi di nidificazione, che è una fase estremamente delicata del loro ciclo biologico.

Certo la legge n. 968 non poteva considerarsi esaustiva di una materia così complessa.

E tale sensazione di inadeguatezza si avvertì già al momento della approvazione della legge stessa, che venne giudicata per certi versi carente e sperimentale.

Ed in effetti la legge in questione denotava, già al momento della sua nascita, palesi inadeguatezze ed alcuni scoordinamenti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I dibattiti nel frattempo intercorsi e le diverse iniziative (anche in sede parlamentare) assunte hanno comunque rafforzato, tra le forze politiche, nell'opinione pubblica, nell'ambiente scientifico, nelle associazioni naturalistiche ed anche all'interno delle stesse associazioni venatorie la convenzione che la vigente legge per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia debba essere sostanzialmente rivista per essere adeguata alla situazione reale del Paese, ai mutamenti che sono intercorsi ed all'esperienza — non sempre positiva — che l'applicazione della legge n. 968 ha fatto maturare.

Ci si è resi infatti finalmente conto che in un Paese ad economia avanzata e densamente popolato la caccia non può essere regolata senza sostanziali differenze rispetto ai Paesi nei quali l'economia è ancora prevalentemente agricola e la densità della popolazione è assai bassa.

E non si creda che questa affermazione sia eccessiva, perchè la totale mobilità del cacciatore nel territorio, una stagione venatoria di circa 7 mesi, e la mancanza di un prelievo di selvaggina razionalmente calcolato, non si ritrovano in nessuno dei Paesi che sono assimilabili all'Italia per il complesso delle condizioni socio-economiche.

Come innanzi è stato accennato, la stessa Comunità europea, nel quadro di attuazione

di una propria politica e di un proprio programma di azione in materia ambientale, ha adottato la direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 per la conservazione degli uccelli selvatici proprio nella considerazione che la diminuzione di molte specie selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale e in particolare degli equilibri ecologici, e che la efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni.

Tanto premesso, il presente disegno di legge da una parte mira ad adeguare la nostra legislazione alle finalità stabilite dalla suddetta direttiva comunitaria e, dall'altra, rappresenta una correzione non certo marginale della legge in vigore, in quanto modifica profondamente i principi destinati a disciplinare l'attività venatoria.

Queste sono le scelte di fondo della normativa, ispirate a un protezionismo ragionevole ma sostanziale: severa riduzione delle specie cacciabili, per porre fine alla uccisione dei piccoli uccelli e degli uccelli canori; riduzione del periodo di caccia con apertura unica (seconda domenica di settembre) e chiusura unica (fine dicembre); due soli giorni fissi di caccia per settimana; divieto assoluto di uccellazione, senza possibilità di recupero attraverso la cattura per scopi amatoriali e per l'imbalsamazione; niente più agguati alla selvaggina negli appostamenti fissi, salvo che per gli anatidi.

Ma il cambiamento più innovativo è la caccia per territorio: i cacciatori si organizzano per zone e immettono nel territorio la selvaggina; possono poi catturarla solo secondo rigorosi piani di abbattimento, in modo da garantire un equilibrio sicuro fra selvaggina esistente e prelievo venatorio. Finisce così la pratica del libero movimento del cacciatore, che significa « chi prima arriva, prima abbatte ».

Importanti sono anche le norme sulla vigilanza e sul rispetto dell'ambiente rurale.

Si è tenuto conto di quanto sostengono ecologi e naturalisti, da tempo, circa la caccia così come praticata in passato: nel contra-

sto fra la difesa della natura e delle specie, da una parte, e la « licenza » di cacciare, dall'altra, si è optato per la protezione dell'ambiente e per la salvaguardia delle specie, in armonia con gli orientamenti delle convenzioni internazionali.

Si tratta ovviamente di una proposta aperta. Ma le scelte di fondo non possono essere ripudiate. La conservazione della natura e la autodisciplina sono le vie obbligate per salvare la caccia. Se non vogliamo che la caccia sia abolita, dobbiamo trovare una giusta compatibilità fra attività venatoria e protezione dell'ambiente: di esso infatti, e del suo equilibrio biologico non vulnerabile, è parte integrante e importante componente la fauna.

Sono queste le linee guida alle quali il presente disegno di legge si informa per la ridefinizione di una legge quadro destinata ad orientare la legislazione delle Regioni per la gestione del patrimonio faunistico.

Come innanzi detto, il presente disegno di legge prevede anche l'adeguamento legislativo alle finalità della direttiva 79/409/CEE, in quanto la presentazione di due testi avrebbe certamente portato confusione in una materia già tanto sofferta, che necessita invece di un coordinamento legislativo che eviti l'insorgere di eventuali future confligenze interpretative e normative. Tuttavia, qualora il suo esame da parte del Parlamento dovesse comportare tempi lunghi, si proporrà al Parlamento stesso di varare subito lo stralcio relativo alla emanazione di norme di principio per dare attuazione alle finalità della direttiva; la quale direttiva (si ritiene di precisare per completezza di esposizione) risulta essere assorbente della normativa stabilita dalla Convenzione di Berna, cui innanzi si è fatto cenno.

Il presente disegno di legge si fonda su alcuni contenuti essenziali e principi che di seguito vengono illustrati.

1) *Adeguamento agli accordi internazionali.*

Come illustrato nella prima parte della relazione, l'Italia, negli ultimi anni, ha partecipato in modo fattivo alle trattative in corso

in varie sedi internazionali per la messa a punto di accordi internazionali in materia di protezione della fauna, della flora e dell'ambiente naturale.

Nel quadro della collaborazione internazionale, in questo settore l'Italia ha già ratificato tutte le convenzioni internazionali in materia di salvaguardia di specie animali selvatiche e la normativa che ora si propone si armonizza con la disposizione delle convenzioni.

2) *Rapporto tra cacciatori e territorio e piani di abbattimento.*

È diffusa convinzione che la maggiore causa degli squilibri faunistici e della insoddisfacente situazione della caccia in Italia derivi proprio dal fatto che la totale mobilità dei cacciatori sul territorio impedisce una razionale gestione della fauna, sia essa stanziale che migratoria.

È infatti evidente che se non può essere previsto il numero dei fruitori di una determinata risorsa (in questo caso la fauna), è altrettanto evidentemente impossibile commisurare i prelievi alle reali possibilità della risorsa che ne è oggetto.

È quindi indispensabile, se si vuole giungere ad una seria gestione faunistica, predisporre dei prelievi preventivamente calcolati e adeguatamente commisurati alle possibilità che le singole specie selvatiche consentono, possibilità che in linguaggio tecnico si definiscono « surplus ». Il « surplus » quindi è quella quota della popolazione che può essere prelevata in una certa specie senza che la specie stessa dia segni evidenti di diminuzione; in sostanza il « surplus » corrisponde a quella quota della popolazione che in determinate condizioni ambientali non sarebbe comunque sopravvissuta a causa delle avversità e competizioni naturali. È evidente che in questo caso — che è il caso ottimale — l'uomo cacciatore si sostituisce in parte alle forze naturali nel regolare l'entità delle popolazioni, assumendosi opportunamente il ruolo dei regolatori spontanei (nemici naturali, fattori ambientali, avversità climatiche) che spesso mancano o al con-

trario sono presenti in modo eccessivo in gran parte dei biotopi modificati o trasformati dall'uomo.

È solo quindi con la introduzione di un numero prestabilito di cacciatori per ogni area di caccia che si potrà raggiungere questo fine, sul quale non sembra possano esistere dubbi. Solo così si potrà arrivare a definire idonei piani di abbattimento che, essendo basati su un prelievo calcolato, si limitino ad interessare il « surplus ».

3) Protezione dei biotopi.

Durante il decennio 1970-1980 molte sono state le iniziative portate a termine in Italia con lo scopo di elencare le aree naturali di notevole valore faunistico, floristico e biotopologico.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Società botanica italiana, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed alcune associazioni, quale ad esempio « Italia Nostra », nonché alcune Regioni od organizzazioni regionali, hanno messo a punto pregevoli liste di ambienti da sottoporre a tutela naturalistica.

Anche importanti organizzazioni internazionali hanno messo a punto liste di biotopi (e prevalentemente di zone umide) quali il « Progetto Mar » il « Progetto Acqua », la « Guida delle zone umide della regione paleartica occidentale », tutte comprendenti anche alcuni ambienti naturali italiani.

Ora appare evidente che, se non proprio in tutti questi ambienti, per lo meno in buona parte di essi è indispensabile vietare la caccia, mentre nella restante parte la caccia dovrà essere severamente regolata.

E ciò perchè la naturale consistenza faunistica è condizione determinante per l'equilibrio biologico ed il mantenimento della significatività naturalistica di quasi tutte queste aree, e generalmente degli ambienti naturali non modificati dall'uomo.

Quindi, per consentire che questo possa avvenire per iniziativa delle Regioni e senza che le stesse si trovino nella materiale impossibilità di provvedervi, si è notevolmente

aumentata la percentuale di territorio che deve essere esclusa dalla caccia, portandola dalla quota variabile tra 1/8 ed 1/4 del territorio agrario e forestale di ciascuna provincia ad 1/4.

Sicchè le Regioni potranno avere una quota pari al 25 per cento del proprio territorio per ritagliare in esso quelle strutture naturalistiche (riserve naturali, oasi, parchi regionali e naturali, ecc.) e quelle strutture venatorie (zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di produzione di selvaggina allo stato naturale, zone per l'addestramento dei cani e per le gare degli stessi, ecc.) che una doverosa protezione della natura ed una cosciente attività venatoria richiedono.

4) Piano faunistico-venatorio nazionale.

Una « ricostruzione faunistica » del Paese, una tutela delle sue risorse floristiche, faunistiche e biotopologiche, non sembra concretamente pensabile al di fuori di un piano organico che preveda la partecipazione dello Stato e delle Regioni, in uno sforzo sinergico protratto per un congruo periodo di tempo, secondo precise linee operative e col sostegno di adeguati mezzi finanziari.

Il disegno di legge, perciò, prevede la realizzazione di un « piano faunistico-venatorio nazionale » che riguarda fauna e biotopi e che, se concretamente avviato con l'impegno intellettuale e materiale che richiede, si ritiene possa costituire lo strumento vincente per riportare nel territorio una giusta presenza di fauna.

5) Lista delle specie cacciabili.

La lista delle specie cacciabili è stata sensibilmente ridotta per automatico effetto della direttiva 79/409/CEE per la conservazione della avifauna.

Tale riduzione riguarda 21 specie, prevalentemente di piccoli uccelli. Sulla necessità di ridurre in maniera drastica la caccia ai piccoli uccelli nel nostro Paese non si potevano avere più dubbi.

L'opinione pubblica internazionale e nazionale chiedeva da tempo che si ponesse fine a questa « caccia » anacronistica, che del resto non è più praticata in alcuno dei Paesi europei.

Ed è bene, al proposito, precisare che la chiusura della caccia ai piccoli uccelli (e cioè a quelli di dimensione inferiore all'allodola) non è stata presa solo sulla base di istanze etico-emotive, che pure hanno avuto un importante ruolo, ma soprattutto in base a considerazioni di carattere biotecnico, e che attengono sia alla impossibilità di censire con precisione le esistenti popolazioni di queste specie, sia al ruolo di regolatori degli insetti parassiti delle piante coltivate che molte di loro esercitano, sia alla decrescente consistenza di alcune di esse.

Questa misura inciderà notevolmente sulla possibilità di esercizio di certe forme di caccia anche molto diffuse in alcune provincie italiane, ma è ormai indilazionabile limitare questa attività venatoria. Del resto rimane il controllo nei confronti di alcune specie qualora si moltiplichino in misura da costituire un danno reale o potenziale all'agricoltura ed alle altre attività dell'uomo, ai beni economici, al patrimonio culturale ed all'ambiente.

A tal riguardo si fa presente che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1982) cui si è innanzi fatto cenno, si prevede già l'esclusione di 13 specie di piccoli uccelli dall'esercizio venatorio; tuttavia con il presente disegno di legge se ne ripropone la esclusione perchè avverso il suddetto decreto 4 giugno 1982 la Federazione nazionale della caccia e l'ENAL Caccia hanno rispettivamente proposto ricorso giurisdizionale al TAR-Lazio. Il TAR in data 8 novembre 1982 ha discusso il ricorso ma non ha reso pubblica la decisione. Alla data di presentazione del presente disegno di legge, non si conoscono perciò nè il dispositivo nè la motivazione della decisione.

La norma che propone la esclusione dei piccoli uccelli dall'elenco delle specie cacciabili, in linea con la direttiva e gli accordi internazionali, mira a superare le eventuali illegittimità del citato decreto 4 giugno 1982.

6) *Periodi, giornate ed ore di caccia.*

Come si evince dalla lettura del testo del presente disegno di legge, vengono sensibilmente ridotti i periodi, le giornate e le ore di caccia.

Per quanto riguarda i periodi si è ritenuto infatti di non consentire che la stagione venatoria fosse più lunga (e di ben 2 mesi) della stagione durante la quale la fauna è protetta. Si è quindi ritardata l'apertura della caccia ed anticipata la sua chiusura. In questo modo si ritiene di ottenere i seguenti vantaggi a favore della fauna, che poi sono vantaggi che chi esercita responsabilmente l'attività venatoria riconoscerà anche come propri:

la fauna migratoria, con la apertura posticipata e la chiusura anticipata, da una parte potrà condurre meglio a termine l'allevamento della prole durante la tarda estate ed apprestarsi alla migrazione in migliori condizioni, e dall'altra si vedrà assicurata una indispensabile tranquillità — come del resto è stato raccomandato nel corso di diverse riunioni specifiche a livello internazionale — nella seconda metà dell'inverno, quando deve affrontare il periodo più difficile per la sopravvivenza, e che precede il delicatissimo e determinante viaggio di ritorno verso i luoghi di nidificazione, con il quale si chiude il ciclo biologico annuale dei migratori.

Per quanto riguarda le giornate di caccia si è ritenuto che la riduzione da tre giornate a due per settimana (escludendo la possibilità di deroga prevista dalla legge precedente nel periodo delle migrazioni) costituisca da una parte una misura di garanzia nei confronti degli stessi cacciatori, molti dei quali essendo lavoratori non possono certo usufruire di più di due giornate alla settimana, e dall'altra una sensibile riduzione della pressione venatoria sul territorio, creando le condizioni per una più tranquilla sosta della fauna migratoria e per una migliore esistenza della fauna stanziale.

Agli stessi principi si ispira l'aumento del numero dei giorni di silenzio venatorio, passati da due a tre.

Per quanto riguarda la riduzione delle ore di caccia in una giornata, escludendone alcune prossime all'alba ed al tramonto, essa è stata ispirata da evidenti considerazioni biologiche ed anche etico-venatorie.

È noto infatti, da un lato, che proprio nelle ore crepuscolari la fauna svolge importanti funzioni vitali che dovrebbero essere lasciate il più possibile indisturbate e che riguardano essenzialmente gli spostamenti dalle aree di sosta e quelle di riposo, e dall'altro lato è lampante che in tali ristretti periodi della giornata la selvaggina è più vulnerabile sia perchè impegnata a svolgere le funzioni che si è detto, sia per le scarse condizioni di luce.

7) *Riduzioni della caccia da appostamento e dell'uso dei richiami vivi.*

È stato questo uno dei punti sui quali vivaci sono state le discussioni.

Da una parte si richiedeva la completa abolizione della caccia da appostamento (sia fisso che temporaneo) e dell'uso dei richiami vivi, ritenendo le due tecniche venatorie eccessivamente distruttive. Dall'altra se ne chiedeva il totale mantenimento, adducendo motivi di tradizione e di irrinunciabilità tecnica.

Riconoscendo una certa fondatezza alle due posizioni, si è ritenuto di restringere la possibilità sia per gli appostamenti che per l'uso dei richiami, raggiungendo una soluzione che non costituisce un compromesso ma che è vista come un giusto equilibrio tra le due posizioni. Non si poteva, del resto, da un lato consentire un uso così largo come si è avuto nel passato dell'appostamento e del richiamo, con le relative troppo pesanti conseguenze sulla fauna, ma dall'altro non si poteva, vietandolo radicalmente, escludere del tutto la possibilità della caccia ai palmipedi, ad esempio.

8) *Divieto sostanziale della uccellazione.*

Per quanto abolita come pratica venatoria (e quindi seguita dalla uccisione degli uccelli catturati) la uccellazione era rimasta eccessivamente presente per la cattura degli uccelli destinati a svolgere la funzione di richiami o per scopi amatoriali.

Con il presente disegno di legge questa pratica è cancellata definitivamente.

Questi principi di fondo ai quali si ispira il presente disegno di legge sono poi accompagnati, nell'articolato che segue, da misure più specifiche, che sono comunque importanti per far fare un salto di qualità alla conservazione della fauna selvatica ed all'esercizio della caccia nel nostro Paese e che sono indicate nella seguente sintetica illustrazione dell'articolato stesso.

Si ribadisce con l'articolo 1 lo *status* di patrimonio indisponibile dello Stato della selvaggina, indicando nel successivo articolo 2 le specie animali che debbono essere comprese in tale categoria; lo stesso articolo 2 specifica poi quali di esse debbano essere considerate particolarmente protette, riservando all'articolo 4 la individuazione di quelle cacciabili e prevedendo, peraltro, che variazioni alla elencazione di queste ultime possano essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale. Sempre l'articolo 2 conferma anche che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di caccia normalmente mediante delega a province, comuni e comunità montane e che le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano svolgono le loro funzioni ai sensi dei propri statuti, nel rispetto della direttiva CEE/79/409 sull'avifauna, degli accordi internazionali, nonché degli interessi generali dello Stato.

Con l'articolo 3 si danno le definizioni di caccia controllata e di esercizio venatorio, precisando che lo stesso può essere svolto solo da chi sia munito di licenza e di appo-

sito tesserino e sia assicurato per responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 4 elenca le specie cacciabili ed i periodi in cui ne è consentita la caccia con il divieto di imbalsamazione; definisce inoltre il concetto della « zona Alpi » per la quale è riconosciuta alle Regioni la potestà di emanare norme particolari nel rispetto dei principi generali della legge, tenute presenti le consuetudini e tradizioni locali.

L'articolo 5, dopo aver sancito che la licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata secondo la vigente normativa in materia di pubblica sicurezza, stabilisce che il rilascio della stessa è subordinato al superamento di apposito esame i cui contenuti sono poi specificati nel successivo articolo 6.

L'articolo 7 regola la cattura e l'inanellamento della selvaggina a fini di studio, stabilendo obblighi di consegna degli animali inanellati feriti o uccisi per motivi accidentali all'Istituto di biologia della selvaggina o al comune competente per territorio.

Viene ribadito poi con l'articolo 8 il divieto di introduzione di specie estranee alla fauna indigena, prevedendo la possibilità di deroga su apposita autorizzazione del Ministro dell'agricoltura.

Il silenzio venatorio, la limitazione della caccia a due sole giornate e l'orario in cui può essere esercitata sono fissati dall'articolo 9, mentre il successivo articolo 10 sancisce il divieto di caccia nei fondi chiusi prescrivendo, nello spirito del provvedimento, caratteristiche meno impegnative di quelle attuali per la loro delimitazione.

L'articolo 11 consente alle Regioni l'attuazione del controllo e di piani di abbattimento di specie selvatiche che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni all'agricoltura, al patrimonio faunistico, o di soggetti di specie domestiche inselvatichite che danneggino l'ambiente naturale e antropico e le attività umane, ivi comprese quelle agrosilvopastorali. Il controllo dei ratti e delle arvicole è effettuato direttamente con mezzi selettivi dai proprietari o conduttori dei terreni. Il suddetto articolo prevede che lo Stato, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, possa stabilire eccezionalmente altre ipotesi di deroga sulla base dell'articolo 9, lettera a) della direttiva 79/

409/CEE; ipotesi che sarà possibile individuare solo quando sarà operante il piano faunistico venatorio nazionale di cui all'articolo 24.

Sempre in tema di danni, l'articolo 12 fissa ad una quota non inferiore al quaranta per cento delle tasse regionali istituite per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio l'ammontare che le Regioni debbono destinare alla dotazione dell'apposito fondo costituito per far fronte a quelli, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla selvaggina e dalle attività venatorie.

Il divieto assoluto dell'uccellazione e degli appostamenti fissi, tranne che per la caccia agli anatidi, viene sancito dall'articolo 13 che indica, peraltro, quali siano gli unici mezzi di caccia consentiti, eliminando, tra l'altro, l'arco e il falco, ora ammessi.

L'articolo 14 elenca una serie di divieti da osservarsi nell'esercizio venatorio, mentre l'articolo 15 si occupa dell'addestramento dei cani da caccia ed il successivo articolo 16 della cattura dei cani vaganti nelle campagne.

Le Regioni sono chiamate, con l'articolo 17, ad emanare entro il 15 giugno di ciascun anno, previo coordinamento entro il 15 maggio in sede nazionale presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, i calendari venatori con i piani di abbattimento della selvaggina, mentre l'articolo 18 prevede la predisposizione da parte delle stesse Regioni di appositi piani pluriennali per l'uso razionale del territorio a fini faunistico-venatori, necessari per la formazione del piano nazionale che viene previsto dall'articolo 24. Lo stesso articolo 18 prevede altresì che nel quadro della programmazione faunistica le Regioni possano affidare la gestione dei territori a strutture associative fino ad un massimo del 60 per cento della superficie agroforestale provinciale. Ai cacciatori è consentita la partecipazione ad un solo territorio a gestione sociale ed essi possono essere chiamati a contribuire alle spese di gestione. È anche prevista la possibilità di creazione di strutture per la caccia a pagamento a selvaggina stanziale allevata in cattività in zone di superficie massima, pari all'1 per cento del territorio agroforestale di ciascuna provincia.

Dopodiché l'articolo 19 facoltizza le Regioni a regolamentare allevamenti di alcune specie di selvaggina a scopo alimentare e di ripopolamento. L'articolo 20 fissa le misure della tassa annuale di caccia ed autorizza le Regioni a stabilire proprie tasse per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, nonché per gli appostamenti fissi, consentiti per gli anatidi, per le aziende faunistiche, centri di produzione e riserve.

L'articolo 21 detta regole per l'esercizio della vigilanza da parte degli agenti che vi sono addetti, mentre gli articoli 22 e 23 prevedono la costituzione ed i compiti delle Associazioni venatorie, con la riduzione dell'attuale 15 per cento al 10 per cento del totale dei cacciatori quale limite minimo di iscritti per ottenere il riconoscimento governativo.

Sull'articolo 24 si è già detto che è diretto alla formazione del piano nazionale faunistico venatorio; c'è da aggiungere che esso prevede: la costituzione di un apposito fondo presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, formato dal 30 per cento, per i primi tre anni, del gettito delle tasse erariali per l'esercizio della caccia, destinato al finanziamento della predisposizione e aggiornamento del piano suddetto e di quelli regionali; la istituzione, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Servizio per i rapporti e i conseguenti adempimenti ai livelli nazionale e internazionale in materia di difesa della fauna selvatica e di esercizio della caccia.

L'istituzione di questo « Servizio » si rende necessaria in dipendenza dell'annoso protrarsi della ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e foreste dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 dello stesso anno.

Questa situazione di stallo ha determinato una polverizzazione di incarichi e competenze nello specifico settore, per cui i « problemi attinenti la caccia » sono disgiunti da quelli della « tutela ambientale »: i primi, infatti, sono trattati dalla Direzione generale della produzione agricola, e i secondi dalla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, senza coordinamento alcuno.

Per sovrappiù, la « caccia », trattandosi di materia trasferita alle Regioni, è considerata marginalmente a livello centrale, senza tenere conto che la fauna selvatica, di cui le specie oggetto di caccia fanno parte, ha rilevanza a livello internazionale e comunitario, e che lo Stato esercita una funzione amministrativa primaria anche nelle materie trasferite o delegate attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità europea, a norma dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Da qui discende la esigenza che le funzioni amministrative in materia siano esercitate globalmente da un « Servizio » con una definita e propria connotazione, in quanto trattasi di esercizio di funzioni a servizio dell'interesse delle Comunità nazionale ed internazionale; e non già, come ora accade, di esercitare queste funzioni in modo settoriale e addirittura marginale, come se si trattasse di un « residuo » senza molta importanza, salvi certi aspetti facenti capo ai rapporti con le Associazioni venatorie e protezionistiche.

Si sottolinea che il « Servizio » costituisce la struttura indispensabile all'operatività del presente disegno di legge, che, tra l'altro, prevede la predisposizione del « Piano nazionale faunistico venatorio », il quale sostanzialmente si pone sia quale strumento indispensabile per una efficacia e sana collaborazione fra Stato e Regioni, sia quale strumento operativo e di supporto ai vari livelli decisionali.

L'articolo 25 provvede alla ripartizione del residuo 20 per cento del gettito delle tasse erariali dell'esercizio della caccia, suddividendolo per un 40 per cento a favore delle associazioni venatorie, un 30 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il restante 30 per cento in parti uguali alle associazioni naturalistiche e alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative presenti nel Comitato tecnico venatorio nazionale.

Si fa obbligo delle associazioni di contribuire al pagamento della quota annuale di partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e di destinare una quota non superiore al 50 per cento del contributo

ricevuto ad attività di vigilanza, compreso l'aggiornamento degli addetti, ed un 20 per cento alla diffusione tra i cacciatori di una coscienza venatoria.

L'articolo 26 indica i soggetti addetti alla vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia, mentre il successivo articolo 27 disciplina la costituzione e le attribuzioni del Comitato tecnico venatorio nazionale, la cui composizione è variata rispetto all'attuale soltanto per l'inclusione in esso dei rappresentanti del Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli e della Lega italiana protezione uccelli. Apposita norma stabilisce che fino alla costituzione del nuovo Comitato continuerà ad operare quello esistente.

L'articolo 28 ribadisce la sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e ne puntualizza la competenza.

L'articolo 29 stabilisce le sanzioni amministrative da applicarsi per le violazioni delle disposizioni del presente disegno di legge.

L'articolo 30 stabilisce che per le violazioni delle norme del presente disegno di legge si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'applicazione della legge penale ove i fatti che concretano le violazioni di cui al presente disegno di legge costituiscano reato.

Sulla base dei criteri stabiliti dalla circolare 19 dicembre 1983 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante i criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1984 - Supplemento ordinario), il secondo comma dell'articolo 30 introduce la deroga al principio della specialità di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale, altrimenti, scatterebbe la totale depenalizzazione delle violazioni ai precetti stabiliti nel disegno di legge.

L'articolo 9, primo comma, modifica il principio della specialità di cui all'articolo 15 del codice penale, in base al quale detto principio scattava solo tra norma penale generale e norma penale speciale, salvo non diversamente disposto.

Attualmente, invece, tale principio opera tra legge penale e legge speciale, anche non penale, con la conseguenza che, se non diversamente disposto, prevale quest'ultima.

In materia venatoria, la deroga si rende necessaria perchè altrimenti si stravolgerebbe la « ratio » e i principi informativi che sono alla base del presente disegno di legge e che erano alla base della legge 27 dicembre 1977 n. 968, che, come innanzi illustrato, ha introdotto il principio innovatore e fondamentale in base al quale la fauna selvatica non è più « *res nullius* », bensì « bene » appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, e quindi soggetto al regime giuridico dei beni pubblici, ai sensi dell'articolo 828, 2° comma, del codice civile, a norma del quale i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato sono posti extra-commercio, con destinazione giuridica immodificabile salvo i casi previsti dalla legge.

« La pubblicità del bene, nella fattispecie della fauna selvatica, è in funzione della protezione degli animali selvatici, tenuto conto delle preoccupazioni sulle estinzioni delle specie e sugli squilibri ambientali, e si caratterizza per il vincolo conservativo collegato alla fruibilità del bene come elemento del paesaggio che, come è noto, ha tutela costituzionale (articolo 9 della Costituzione) ».

In questo quadro concettuale — scrive il Giannini — « si giustifica e si comprende a pieno come la tutela, cioè l'interesse dello Stato, non attiene al singolo animale, ma alla fauna nel suo complesso, anzi per meglio dire alla specie ».

L'articolo 31 stabilisce il periodo di validità della revoca della licenza per i casi in cui è prevista.

L'articolo 32 regola la sorte delle attuali riserve di caccia e l'ultimo articolo, il 33, abroga le disposizioni in contrasto con la legge e dispone che le Regioni adegueranno ad essa la propria legislazione entro un anno dalla sua entrata in vigore.

L'articolo si chiude infine con l'allegato A di cui all'articolo 2, contenente la indicazione delle specie particolarmente protette nell'allegato primo alla direttiva CEE/79/409 sull'avifauna.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato e la sua tutela è disciplinata nell'interesse delle comunità nazionale e internazionale ai sensi della presente legge, che ne stabilisce le norme di carattere generale.

Art. 2.

Fanno parte della fauna selvatica di cui al precedente articolo 1 tutte le specie animali, in particolare i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni o soggetti viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale, con esclusione delle forme domestiche di specie selvatiche.

L'esercizio della caccia è consentito in conformità delle successive disposizioni della presente legge e sempre che non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna e non arrechi danno alle produzioni vegetali e zootecniche.

Possono essere oggetto di caccia soltanto le specie indicate al successivo articolo 4, secondo comma.

Le Regioni a statuto ordinario disciplinano l'attività venatoria ed esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle Provincie, ai Comuni e alle Comunità montane, sulla base delle norme di principio stabilite dalla presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano le funzioni in materia di caccia e di difesa della fauna ai sensi dei propri statuti, nel rispetto delle disposizioni, e per il raggiungimento delle finalità, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, e degli accordi internazionali ai quali sia stata data esecuzione nello Stato italiano e nel rispetto degli interessi generali dello Stato, e forni-

scono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie sull'attuazione della direttiva 79/409/CEE ai fini delle comunicazioni che ciascuno Stato membro deve inviare agli organi comunitari a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 e dell'articolo 12 della direttiva.

Sono particolarmente protette le specie di cui all'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 facenti parte dell'avifauna selvatica italiana e comprese nell'allegato A alla presente legge.

Sono altresì particolarmente protetti: il lupo (*Canis lupus*), l'orso (*Ursus arctos*), la foca monaca (*Monachus monachus*), la lontra (*Lutra lutra*), lo stambecco (*Capra bex*), il gatto selvatico (*Felis silvestris* e *Felis lybica sarda*), il cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), il camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra rupicapra ornata*), la popolazione sarda del muflone (*Ovis aries*), gli altri ungulati di cui le Regioni vietino l'abbattimento, tutti i cetacei, tutti i rapaci diurni e notturni non elencati nell'allegato « A » alla presente legge.

Per le specie di cui ai precedenti sesto e settimo comma le Regioni dispongono, in base alla presente legge, apposite misure per assicurarne la particolare protezione.

Tali misure devono prevedere comunque la istituzione di casi di protezione ed interventi per la conservazione e il ripristino dei rispettivi *habitat* su una estensione idonea a garantire la salvaguardia delle specie medesime.

A norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, lo Stato, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento da esercitarsi nelle forme e con le modalità dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, può disporre variazioni all'elenco delle specie indicate al secondo comma dell'articolo 4, con l'esclusione delle specie particolarmente protette di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo.

Le Regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i piani di protezione approvati con legge regionale entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e successivamente inviano entro e non oltre il mese di settembre i piani di aggiornamento approvati con legge

regionale e ogni altra comunicazione richiesta per consentire allo Stato di esercitare la funzione amministrativa primaria che gli compete anche nelle materie trasferite o delegate alle Regioni attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità economiche europee a norma dell'articolo 4, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Il territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge, è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.

Per caccia controllata s'intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate all'articolo 4, secondo le disposizioni contenute nel successivo articolo 18.

Costituisce esercizio della caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 13.

È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o in attesa della medesima per abatterla o catturarla.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con un limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danni ad animali e cose.

In caso d'incidente, a colui che ha patito il danno è consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore che ha la responsabilità dell'incidente ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle Regioni.

Per l'esercizio venatorio è, altresì, necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla Regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale, fermo restando che le modalità a cui il cacciatore dovrà attenersi sono quelle del luogo dove egli esercita l'attività venatoria.

Art. 4.

Salva la disposizione di cui al successivo secondo comma, è vietato ai fini della presente legge abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli, nonchè detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli vivi o morti. La detenzione di esemplari imbalsamati di specie protette o di parti di esse, dei loro nidi ed uova, è comunque vietata ai sensi della lettera s) del successivo articolo 14. Gli esemplari imbalsamati di specie protette già detenuti alla data della entrata in vigore della presente legge dovranno essere segnalati entro quattro mesi alla Regione competente, che provvederà a rilasciare ai detentori, previa apposizione su ogni soggetto di un idoneo contrassegno numerato e inamovibile, apposita certificazione dalla quale risulti che la detenzione risale a data anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

È consentito l'esercizio della caccia esclusivamente alle specie sottoelencate, nel periodo che intercorre tra la seconda domenica di settembre inclusa e la quarta domenica di dicembre inclusa, che sarà di seguito chiamato periodo venatorio:

Uccelli:

- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- canapiglia (*Anas strepera*);
- fagiano di monte (*Tetrao tetrix*);
- fischione (*Anas penelope*);

codone (*Anas acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
moretta (*Aythya fuligula*);
beccaccino (*Capella gallinago*);
folaga (*Fulica atra*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
pernice bianca (*Lagopus mutus*);
corturnice della Sicilia (*Alectoris graeca whitakari*);
coturnice delle Alpi (*Alectoris graeca saxatilis*);
pernice sarda (*Alectoris barbara*);
starna (*Perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
allodola (*Alauda arvensis*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);
gazza (*Pica pica*).

Mammiferi:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
lepre sarda (*Lepus capensis*);
lepre bianca (*Lepus timidus*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
cervo (*Cervus elaphus*);
daino (*Dama, dama*);
muflone (*Ovis aries*), con esclusione della popolazione sarda;
cinghiale (*Sus scrofa*).

I mammiferi e gli uccelli selvatici oggetto di caccia sono di proprietà di chi li uccide e cattura, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi regionali che disciplinano la materia.

Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina è considerato zona faunistica a se stante.

Le Regioni interessate emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 5.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

Art. 6.

Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza

e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni.

Art. 7.

Le Regioni, previo vincolante parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, a personale qualificato di Istituti scientifici qualificati, il permesso di catturare e di utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi e uccelli.

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina è incaricato di coordinare l'attività di inanellamento o comunque di marcatura ad esclusivo scopo scientifico sul territorio italiano. Lo stesso Istituto può autorizzare, previo rilascio di apposito attestato di idoneità, persone qualificate incaricate da istituti scientifici a svolgere attività di inanellamento, dandone comunicazione immediata alle Regioni interessate. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina provvede a distribuire agli incaricati gli anelli riconosciuti in sede internazionale (*eurings*), a controllare che i mezzi di cattura siano conformi alle consuetudini internazionali e a garantire, comunque, il minimo danno ai soggetti catturati.

È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia direttamente all'Istituto di biologia della selvaggina o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà a informare il predetto Istituto. È fatto obbligo a chi rinviene o uccide per motivi accidentali esemplari di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna protetta di consegnare le

spoglie all'ente locale competente entro dodici ore dal rinvenimento. Lo stesso ente locale provvederà o alla distruzione delle spoglie o alla consegna a musei riconosciuti tra i principali a livello nazionale.

Le stesse norme valgono per gli esemplari di fauna protetta rinvenuti feriti.

In quest'ultimo caso l'ente locale competente provvederà alle cure e alla successiva liberazione in località adatta, anche servendosi di organismi già esistenti allo scopo.

Art. 8.

Ai fini della integrità della fauna nazionale e del suo patrimonio genetico, è vietato importare per la immissione in libertà nel territorio nazionale animali selvatici di qualsiasi specie, estranea o meno alla fauna indigena. È comunque vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina viva allevata e catturata all'estero.

Ferme restando le disposizioni riferentisi al commercio internazionale delle specie di fauna selvatiche minacciate di estinzione di cui il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 concernente l'attuazione del regolamento CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento CEE n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e fermi restando i prescritti controlli sanitari e veterinari, eventuali deroghe al precedente comma sono consentite esclusivamente per fini scientifici e sperimentali, soltanto su specifiche autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale.

Art. 9.

Durante il periodo venatorio è proibita la caccia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Ciascuna Regione stabilisce annualmente due giorni da destinare all'esercizio venato-

rio nell'ambito dei rimanenti giorni della settimana.

La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto. Per la selvaggina acquatica ed esclusivamente da appostamento nelle zone umide, gli orari di inizio e di chiusura della caccia sono rispettivamente anticipato e ritardato di mezz'ora.

Art. 10.

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muri o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,50 o da specchi di acqua o da corsi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1 e la larghezza di almeno metri 2.

Per effettiva chiusura si intende anche la consueta recinzione di filo spinato, con distanza tra ciascun filo non superiore a centimetri 30.

I fondi chiusi esistenti o che si intende istituire devono essere notificati al competente uffici regionali in conformità delle relative disposizioni regionali.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

Sui fondi di cui al presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle Regioni.

Nei terreni in attualità di coltivazione, ivi compresi quelli destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame di cui al primo comma dell'articolo 14, lettera e), ultima parte, è vietato l'esercizio venatorio. Le Regioni ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate, di concerto con le organizzazioni degli agricoltori.

Art. 11.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono inderogabili le disposizioni di cui all'articolo 1, all'articolo 13, primo comma,

all'articolo 13, undicesimo comma, all'articolo 13, dodicesimo comma della presente legge.

Le specie che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danno grave alle colture agricole, al patrimonio floro-faunistico ed alla piscicoltura, possono essere controllate anche in conformità agli accordi internazionali. Tale controllo è effettuato anche per motivi di salute e di sicurezza pubbliche, ivi compresa la sicurezza aerea.

Per gli scopi di cui al precedente secondo comma, le Regioni, previo vincolante parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, provvedono ai necessari controlli, da attuarsi con mezzi selettivi esclusivamente da parte del personale di vigilanza venatoria, di concerto con le organizzazioni professionali degli agricoltori.

Il controllo dei ratti, topi propriamente detti ed arvicole in territori agroforestali è effettuato sempre con mezzi selettivi direttamente dai proprietari o dai conduttori.

Le Regioni disciplinano il controllo, ivi compresi la cattura e l'eventuale abbattimento, dei soggetti inselvatichiti delle specie domestiche che arrechino danno alla fauna, alla flora, all'ambiente naturale od antropico ed alle attività umane, ivi comprese quelle agrosilvopastorali.

Sulla base delle risultanze del piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 24, e comunque non prima di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, lo Stato, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, da esercitarsi a norma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, su richiesta motivata presentata dalle Regioni su deliberazione delle rispettive giunte regionali, sentito il parere tecnico dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può eccezionalmente stabilire i principi generali di ulteriori deroghe legislative nell'ambito delle ipotesi previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, con limiti di tempo e di luogo, e comunque non prima che la Regione richiedente la deroga abbia provveduto sia all'adeguamento della propria legislazione regionale alle norme di principio stabilite dalla

presente legge sia all'adempimento stabilito al precedente articolo 2, ultimo comma.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le attività di caccia, fatta salva la facoltà delle Regioni di vietare, annualmente, con legge regionale, sia l'esercizio venatorio nei confronti di specie considerate oggetto di caccia a norma del precedente articolo 4, secondo comma, sia di stabilire periodi venatori più brevi di quello previsto al medesimo articolo 4, secondo comma.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, agli adempimenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, sulla base delle relazioni che le Regioni forniscono semestralmente al Ministero medesimo in ordine all'applicazione, nei rispettivi territori, delle disposizioni del presente articolo.

Art. 12.

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie, è costituito, a cura di ogni Regione, un fondo regionale al quale le Regioni destinano annualmente, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, una quota non inferiore al 40 per cento del gettito annuo delle tasse regionali di cui ai commi secondo e terzo del successivo articolo 20.

La quota parte del fondo che al termine di ciascun anno risultasse eccedente alla somma globale delle domande di risarcimento accolte nell'anno medesimo è destinata, dalle Regioni, alle iniziative di tutela e ripopolamento dell'anno successivo.

Le Regioni disciplinano il funzionamento del fondo con legge regionale e affidano la relativa gestione a un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale e da rappresentanti delle associazioni venatorie e naturalistiche più rappresentative a livello nazionale e facenti parte del Comitato tecnico venatorio nazionale.

Art. 13.

In tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell'articolo 8 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e degli accordi internazionali ai quali è stata data esecuzione nello Stato italiano, è vietata ogni forma di uccellazione.

Gli impianti di cattura istituiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vanno resi inoperanti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con lo smantellamento di tutti i mezzi utilizzati per la cattura.

È vietato l'esercizio venatorio da appostamento, fatto salvo l'appostamento per la selvaggina acquatica, alla cui regolamentazione provvederanno le Regioni, prescrivendo il necessario consenso del proprietario e del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

Per l'esercizio venatorio da appostamento si intende:

la caccia effettuata nei capanni, torri, botti, ed altre installazioni che nella stagione venatoria precedente all'entrata in vigore della presente legge erano stati autorizzati come appostamenti fissi dagli enti delegati ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

la caccia effettuata da capanno in muratura, legno, metallo, plastica, tela, canne o similari;

la caccia da torri, botti, imbarcazioni, automezzi o carcasse di essi;

la caccia da riparo naturale se accompagnato da preparazione di sito come specchi d'acqua artificiali, alberi di invito, sagome.

La caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia a non più di tre colpi e di calibro non superiore al 12, nonchè dei fucili con canna ad anima rigata a non più di tre colpi, con esclusione di quelli che impiegano munizioni a percussione anulare.

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due

ad anima liscia ed una o due a canna rigata, dei tipi di cui al precedente comma.

Nella zona faunistica delle Alpi, di cui al precedente articolo 4, è vietato uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

È sempre vietato l'uso del silenziatore o di moderatori di suono di ogni tipo.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre che le armi da sparo consentite ed i cani, anche gli utensili da punta e da taglio necessari alle esigenze venatorie.

È vietato ogni abbattimento o cattura con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge, salvo quanto stabilito all'articolo 11; qualora le trasgressioni alla presente disposizione avvengano fortuitamente o per forza maggiore, si applica la disposizione di cui al precedente articolo 7, terzo comma.

Ogni altro mezzo e sistema di caccia e di cattura è vietato.

In particolare, è vietato l'uso di richiami vivi appartenenti a qualsiasi specie selvatica o domestica, di registratori, di richiami meccanici o elettronici, anche amplificanti o inanimati, di qualsiasi tipo, nonchè di allettamenti di natura olfattiva o di altra natura.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29, lettera e), salvi i diritti dei terzi eventualmente lesi.

Art. 14.

È inoltre vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi, pubblici e privati, nei territori adibiti ad attività sportive e nei centri abitati;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali e nei fondi privati in esse interclusi; nei centri pubblici e privati di produ-

zione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 18;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di duecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da via di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

e) sparare da distanza minore di duecento metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posto di lavoro nel caso di impiego di proiettili di tipo interamente mantellato o non deformabile; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di filovie, di funivie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del sesto comma dell'articolo 10 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvopastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone; utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; impiegare munizioni con proiettile multiplo per la caccia agli ungulati;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni;

l) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro ventiquattr'ore all'Ente locale più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate secondo i principi fondamentali stabiliti dalla presente legge;

n) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle esenti da tasse;

o) usare animali vivi di qualsiasi specie nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni di tiro, con esclusione delle esercitazioni cinofile di cui al successivo articolo 15;

p) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

q) commerciare o detenere per vendere uccelli vivi o morti, o parti di essi non appartenenti alle specie seguenti: germano reale (*Anas platyrhynchos*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*), starna (*Perdix perdix*), fagiano (*Phasianus colchicus*), colombaccio (*Columba Palumbus*), fischione (*Anas penelope*), alzavola (*Anas crecca*), codone (*Anas acuta*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*), pernice bianca (*Lagopus mutus*), folaga (*Fulica astra*);

r) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle apposte ai sensi dell'articolo 10 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi

regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

s) detenere esemplari vivi o imbalsamati di specie protette o loro spoglie appartenenti alla fauna protetta non oggetto di caccia;

t) è sempre vietato sparare contro alberi od arbusti da frutto in vegetazione.

Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

Art. 15.

L'allenamento ed addestramento dei cani può effettuarsi unicamente nei giorni in cui la caccia è consentita e nelle zone aperte alla caccia.

L'ente delegato può inoltre individuare alcune zone, nell'ambito del territorio libero alla caccia, da destinare a centro di addestramento e allenamento per cani, escludendo i territori compresi fra gli argini dei fiumi, lungo i corsi d'acqua e le sponde dei laghi.

Nelle zone di cui al precedente secondo comma, debitamente tabellate e in cui è vietato l'esercizio venatorio, l'attività di allenamento ed addestramento può essere svolta tutti i giorni dell'anno.

Art. 16.

I cani di qualsiasi razza trovati a vagare nelle campagne, se non sono accompagnati o sorvegliati dal proprietario o possessore, devono essere catturati dagli agenti di vigilanza.

Coloro che, essendo obbligati alla custodia, lasciano anche temporaneamente, sia pure per negligenza, vagare il cane in campagna, sono puniti con la sanzione di cui al successivo articolo 29, lettera n).

Art. 17.

Previo coordinamento entro il 15 maggio di ciascun anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le Regioni emanano

entro il successivo 15 giugno il calendario venatorio regionale in conformità delle disposizioni stabilite dalla presente legge. qualora una Regione, entro la data del 15 maggio, non abbia comunicato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il proprio calendario venatorio, nel territorio della Regione inadempiente resterà valido il calendario della precedente stagione venatoria.

Le Regioni, unitamente al calendario venatorio, predispongono annualmente anche i rispettivi piani regionali di abbattimento della selvaggina, tenuto conto della consistenza faunistica del proprio territorio e compatibilmente con la necessità di mantenere l'adeguata densità della medesima. In base ai suddetti piani, ciascuna Regione stabilisce il numero massimo di capi da abbattere nel corso di ciascun periodo venatorio.

Ai fini di una corretta attuazione dei piani di abbattimento, le Regioni provvedono a stabilire la quota di selvaggina che ciascun cacciatore può abbattere giornalmente nell'ambito dell'assegnazione stagionale. Nel rispetto delle assegnazioni stabilite, le Regioni attuano il controllo dei capi abbattuti sia mediante l'apposizione di sigilli inamovibili sui capi abbattuti stessi, sia mediante altri mezzi idonei allo scopo.

Art. 18.

Le Regioni, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, predispongono ed inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le finalità di cui all'articolo 24, i piani pluriennali per l'uso razionale del territorio a fini faunistico-venatori, approvati con legge regionale. I piani, integrati da carte faunistiche regionali, devono prevedere:

a) la individuazione dei territori regionali aperti alla caccia, sottoposti al regime gratuito di caccia controllata per le specie di cui all'articolo 4, secondo comma, con le limitazioni stabilite dalla presente legge;

b) la costituzione di oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica ed alla con-

Le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

La suddetta tassa potrà essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui al precedente primo comma, e sarà soggetta a rinnovo annuale.

Il versamento è effettuato, in modo ordinario, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita.

Nel caso di diniego della licenza, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Gli appostamenti di cui al precedente articolo 13, terzo comma, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui alla legge 16 gennaio 1981, n. 9, sono soggetti a tasse regionali.

Art. 21.

Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza e del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di selvaggina, di armi e di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti *a), b), c), d), e), f), g), o), p)* del successivo articolo 29, al sequestro amministrativo della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al trasgressore entro 30 giorni.

Se tra le cose sequestrate si trova selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso, il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste, altrimenti l'importo relativo deve essere versato su conto corrente intestato alla Regione.

Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento. Quando la selvaggina viva è sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e le trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

Le Regioni assicurano, attraverso gli enti delegati, la presenza di personale di vigilanza fisso in misura non inferiore a:

- 1) un addetto ogni 2.000 ettari nelle zone di ripopolamento e cattura, oasi e parchi regionali;
- 2) un addetto ogni 5.000 ettari nelle zone a gestione sociale;
- 3) un addetto per ogni 1.000 ettari o frazione inferiore nelle aziende faunistico-venatorie.

Art. 22.

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

- a) ad organizzare i cacciatori a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da queste ultime delegati ai sensi del precedente articolo 2;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori le conoscenze delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

Art. 23.

Le associazioni venatorie sono libere.

Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un decimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1977, n. 799, e dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico venatorio, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24.

Le Regioni inviano, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18, primo comma, i rispettivi piani faunistico-venatori al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini della formazione del piano nazionale faunistico-venatorio.

Tale piano ha lo scopo di ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio nazionale, di assicurare la conservazione degli equilibri biologici nei biotopi di importanza internazionale e nazionale e di assicurare la protezione delle specie vulnerabili, rare e minacciate, con particolare riferimento a quelle indicate ai commi sesto e settimo del precedente articolo 2.

Alla formulazione del piano partecipano le Regioni.

A decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato, per i primi tre anni, al 30 per cento del gettito delle tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi per uso di caccia di cui al precedente articolo 20, mentre per gli anni successivi è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle

foreste e delle finanze e sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale, detto fondo viene ripartito fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le Regioni e le Provincie autonome, per la predisposizione e gli aggiornamenti dei rispettivi piani faunistico-venatori.

È istituito, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il « Servizio per i rapporti e i conseguenti adempimenti, a livello nazionale e internazionale, in materia di difesa della fauna selvatica e di esercizio della caccia ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione del « Servizio per i trasporti e i conseguenti adempimenti, a livello nazionale e internazionale, in materia di difesa della fauna selvatica e di esercizio della caccia », avuto riguardo che la fauna selvatica di cui all'articolo 1 della presente legge è quella esistente sul territorio nazionale sia stabilmente che temporaneamente, che detta fauna è qualificata bene ambientale pubblico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, è soggetta al regime giuridico dei beni pubblici a norma dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile e delle disposizioni della presente legge, ed è soggetta alla tutela prevista dal codice penale ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della presente legge.

Allo scadere di ciascun triennio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee una relazione sulla attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, a norma dell'articolo 12 della direttiva stessa.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia al Parlamento una relazione sull'attuazione della direttiva 79/409/CEE da parte delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Entro i tre mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette al Parlamento il documento da inviare alla Commissione delle

Comunità europee a norma dell'articolo 12 della direttiva 79/409/CEE.

Art. 25.

A decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 20 per cento del gettito annuo delle tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia, di cui al precedente articolo 20, che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, nel modo seguente:

a) il 40 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute ai sensi della presente legge, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti, sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del Comitato tecnico venatorio nazionale, ai compiti indicati dall'articolo 23;

b) il 30 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799, come modificato dall'articolo 28 della presente legge;

c) il 15 per cento alle associazioni naturalistiche rappresentate nel Comitato tecnico venatorio nazionale, per iniziative di protezione dell'ambiente e della fauna selvatica, secondo quote eguali annuali per ciascuna associazione;

d) il 15 per cento alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentate nel Comitato tecnico venatorio nazionale, per programmi e iniziative di protezione dell'ambiente e della fauna nel territorio destinato alla produzione agricola.

Sul contributo spettante a ciascuna associazione venatoria sarà operata una trattenuta nella misura proposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da corrisponde-

re annualmente al Consiglio internazionale della caccia per il pagamento delle quote di partecipazione italiana al Consiglio internazionale stesso.

Le associazioni venatorie destinano non oltre il 50 per cento della somma attribuita a ciascuna per le attività di vigilanza venatoria anche attraverso l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie e venatorie, e non oltre il 20 per cento alle iniziative rivolte a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze della fauna e degli ambienti naturali.

Nei confronti di quegli enti o associazioni indicati nel presente articolo che non sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in forza di altra disposizione legislativa, il Ministero stesso esercita la verifica della destinazione dei fondi loro assegnati ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art. 26.

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, agli ufficiali e sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi delle norme di pubblica sicurezza.

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è altresì affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti territoriali e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Gli agenti venatori dipendenti dagli enti territoriali nonchè le guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute esercitano, ai sensi e per gli effetti della presente legge, funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

Agli agenti venatori dipendenti dagli enti territoriali è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

Art. 27.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero stesso, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei conduttori agricoli più rappresentative, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante della sezione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli, da un rappresentante della unione zoologica italiana e da un rappresentante della Lega italiana protezione uccelli.

Ciascun componente del Comitato venatorio nazionale può delegare un membro supplente che lo sostituisce con pieni poteri.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni e associazioni, ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, su delega, dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste o dal Direttore generale della produzione agricola.

Al Comitato sono conferiti compiti consultivi per:

la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;

la protezione e tutela della fauna selvatica;

la tutela delle produzioni agricole;

la regolamentazione dell'uso nell'agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;

la valorizzazione degli ambienti naturali;

la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

Il Comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attività e dei calendari venatori su aree internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio di caccia.

Il comitato viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

Art. 28.

L'ente pubblico « Istituto nazionale di biologia della selvaggina », dichiarato necessario con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 251, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'Istituto svolge attività tecnico-scientifica di consulenza in materia di caccia e di protezione della selvaggina su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle Regioni nonché di altri organismi operanti nel settore faunistico-venatorio.

All'Istituto si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'Istituto è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 29.

Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia di difesa della fauna selvatica e di eser-

cizio della caccia, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la esclusione temporanea fino a tre anni della concessione della licenza per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva, la somma viene elevata da lire 200.000 a lire 2.000.000 e resta esclusa in via permanente la concessione della licenza;

b) il pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione di cui al precedente articolo 3; in caso di recidiva, la somma è elevata da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la licenza è revocata;

c) il pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza per un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti (epoca di caccia chiusa, giornata di silenzio venatorio, periodo intercorrente tra la chiusura serale della caccia e l'apertura mattutina) o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la somma è elevata da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e la licenza è sospesa per tre anni; in caso di ulteriore recidiva la somma è elevata da lire 2.000.000 a lire 5.000.000 e la licenza è revocata;

d) il pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli e mammiferi particolarmente protetti di cui al precedente articolo 2;

e) il pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia o la cattura con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la somma è elevata da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e la licenza è sospesa per un anno; in caso di ulteriore recidiva la somma è elevata da lire 2.000.000 a lire 7.000.000 e la licenza è revocata;

f) il pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 5.000.000, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi

esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 7 e 13;

g) il pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza nonchè per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

h) il pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000 per chi, pur essendo munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

i) il pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 7, prima parte del terzo comma;

l) il pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 5.000.000 per ciascun capo di selvaggina introdotto nel territorio nazionale in violazione dell'articolo 8, primo comma, oppure destinato a scopi diversi da quelli indicati al successivo secondo comma dello stesso articolo 8;

m) il pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nelle aziende faunistiche senza essere titolare del relativo permesso di accesso;

n) il pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 250.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo;

o) nei confronti di chi ricade nelle violazioni di cui alla presente legge o di cui alle leggi regionali in materia, qualora non sia espressamente prevista, si applica sempre la sanzione amministrativa della sospensione della licenza per un periodo non inferiore a tre mesi e in caso di ulteriore recidiva si fa sempre luogo alla revoca della licenza stessa.

Le leggi regionali dovranno prevedere sanzioni amministrative per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi

in materia di tabellazione dei terreni in attualità di coltivazione di cui al precedente articolo 7, terzo comma.

Art. 30.

Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, nonchè per quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti che concretano le violazioni di cui alla presente legge e alle leggi regionali costituiscono reato.

Sono fatte salve le disposizioni concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi, a norma dell'articolo 32, lettera c) della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 31.

La revoca della licenza di caccia è definitiva nel caso previsto al punto d) del precedente articolo 29.

Nei casi previsti ai punti g), c), e) ed o) dello stesso articolo 29 è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente articolo 5, a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.

La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del trasgressore perchè provveda al ritiro o alla revoca del porto d'armi per uso di caccia.

Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi del precedente articolo 21, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

Art. 32.

Le concessioni in atto delle riserve di caccia resteranno in vigore sino al termine massimo previsto dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 1981, n. 9.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

Entro il termine di cui al primo comma, le Regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) ed alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purchè presentino strutture ed ambienti adeguati.

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

Le Regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina, compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

Art. 33.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e le Regioni e le Province autonome adegueranno la propria legislazione ai principi ed alle norme in essa stabiliti entro e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore.

Allegato A

ELENCO DELLE SPECIE DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE
DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979

1. strolaga maggiore	(<i>Gavia immer</i>)
2. berta maggiore	(<i>Calonectris diomedea</i>)
3. uccello delle tempeste	(<i>Hydrobates pelagicus</i>)
4. uccello delle tempeste codaforcuta	(<i>Oceanodroma leucorhoa</i>)
5. cormorano (razza continentale)	(<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>)
6. tarabuso	(<i>Botaurus stellaris</i>)
7. nitticora	(<i>Nycticorax nycticorax</i>)
8. sgarza ciuffetto	(<i>Ardeola ralloides</i>)
9. garzetta	(<i>Egretta garzetta</i>)
10. airone bianco maggiore	(<i>Egretta alba</i>)
11. airone rosso	(<i>Ardea purpurea</i>)
12. cicogna nera	(<i>Ciconia nigra</i>)
13. cicogna bianca	(<i>Ciconia ciconia</i>)
14. mignattaio	(<i>Plegadis falcinellus</i>)
15. spatola	(<i>Platalea leucorodia</i>)
16. fenicottero	(<i>Phoenicopterus ruber</i>)
17. cigno minore	(<i>Cygnus colombianus bewickii</i>) (<i>Cygnus bewickii</i>)
18. cigno selvatico	(<i>Cygnus cygnus</i>)
19. oca lombardella (razza di Groelandia)	(<i>Anser albifrons flavirostris</i>)
20. oca facciabianca	(<i>Branta leucopsis</i>)
21. moretta tabacata	(<i>Aythya nyroca</i>)
22. gobbo rugginoso	
23. falco pecchiaiolo	(<i>Pernis apivorus</i>)
24. nibbio bianco	(<i>Milvus migrans</i>)
25. nibbio reale	(<i>Milvus lilvus</i>)
26. aquila di mare	(<i>Haliaeetus albicilla</i>)
27. avvoltoio degli agnelli	(<i>Gypaetus barbatus</i>)
28. capovaccaio	(<i>Neophron percnopterus</i>)
29. grifone	(<i>Gyps fulvus</i>)
30. avvoltoio	(<i>Aegypius monachus</i>)
31. biancone	(<i>Circaetus fallicus</i>)
32. falco di palude	(<i>Circus aeruginosus</i>)
33. albanella reale	(<i>Circus cianeus</i>)
34. albanella minore	(<i>Circus pygargus</i>)
35. aquila reale	(<i>Aquila chrysaetus</i>)
36. aquila minore	(<i>Hieraaetus pennatus</i>)
37. aquila del Bonelli	(<i>Hieraaetus fasciatus</i>)
38. falco pescatore	(<i>Pandion haliaeetus</i>)
39. falco della regina	(<i>Falco eleonora</i>)
40. lanario	(<i>Falco biarmicus</i>)

Segue allegato A

41. falco pellegrino	(Falco peregrinus)
42. pollo sultano	(Porphyrio porphyrio)
43. gru	(Grus grus)
44. gallina prataiola	(Tetrax tetrax) (Otis tetrax)
45. otarda	(Otis tarda)
46. cavaliere d'Italia	(Himantopus himantopus)
47. avocetta	(Recurvirostra avosetta)
48. occhione	(Burhinus oediconemus)
49. pernice di mare	(Glareola pratincola)
50. piviere tortolino	(Charadrius morinellus)
	(Endromias morinellus)
51. piviere dorato	(Pluvialis apricaria)
52. croccolone	(Gallinago media)
53. piro-piro boscherecco	(Tringa glareola)
54. falarope becco sottile	(Phalaropus lobatus)
55. gabbiano roseo	(Larus genei)
56. gabbiano corso	(Larus audouinii)
57. sterna zampanere	(Gelochelidon nilotica)
58. beccapesci	(Sterna sandvicensis)
59. sterna del Dougall	(Sterna dougalli)
60. sterna comune	(Sterna hirundo)
61. sterna codalunga	(Sterna paradisaea)
62. fraticello	(Sterna albifrons)
63. mignattino	(Chelidonias niger)
64. grandule	(Pterocles alchata)
65. gufo reale	(Bubu bubo)
66. gufo delle nevi	(Nyctea scandiaca)
67. gufo di palude	(Asio flammeus)
68. martin pescatore	(Alcedo atthis)
69. picchio nero	(Dryocopus martius)
70. picchio dorsobianco	(Dendrocopus leucotus)
71. pettazzurro	(Luscinia svecica)
72. magnanina	(Sylvia undata)
73. bigia padovana	(Sylvia nisoria)
74. picchio muratore corso	(Sitta whiteheadi)

